

Bruxelles, 9 giugno 2015  
(OR. en)

9679/15

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2013/0207 (NLE)

---

---

CORDROGUE 43

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	11782/13
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

---

In its judgement of 16 April 2015 in Case C-679/13 the Court of Justice of the European Union, ruled that the Council should consult the European Parliament before adopting a decision to ban new psychoactive substances following the procedure foreseen in Council Decision 2005/387/JHA.

Therefore Council Implementing Decision 2013/496/EU of 7 October 2013 on subjecting 5-(2-aminopropyl)indole to control measures was annulled by the Court judgement and now needs to be re-adopted, following consultation of the European Parliament.

To this end delegations will find attached the revised text of the above-mentioned proposal, including the amendments proposed by the Council Legal Service.

Changes introduced by the CLS are **in bold** for the new text and [...] for deleted text.

## DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

**visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,**

---

<sup>1</sup> GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

<sup>2</sup> **Parere del XX XX 2015 (GU / non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).**

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo, che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio in data 16 aprile 2013.
- (2) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito sulla porzione fenilica dell'anello indolico. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati ("head shop") ed è commercializzato come "sostanza chimica utilizzata per la ricerca". È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come "legal high" (sostanza psicoattiva legale) denominato "Benzo Fury", e in compresse somiglianti all'ecstasy.
- (3) Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipertermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati.

- (4) Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente 24 decessi, in relazione ai quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Anche se non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi decessi, in alcuni casi tuttavia la sostanza è stata specificamente indicata nelle cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati al 5-(2-amminopropil)indolo.
- (5) Nove paesi europei hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.
- (6) Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.
- (7) La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che venga usata ad altri fini.

- (8) La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. Due Stati membri sottopongono questa nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nel quadro delle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati membri applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.
- (9) La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (10) Poiché sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, sottoporre tale sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli all'applicazione della legge e alla cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dal consumo della stessa.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in tutta l'Unione.

- (12) La presente decisione sostituisce la decisione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo<sup>3</sup>, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 16 aprile 2015 nella causa C-679/13. In tale sentenza, la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/496/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirla. Pertanto, a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti.
- (13) Al fine di garantire la continuità delle misure di controllo in tutta l'Unione per quanto concerne il 5-(2-amminopropil)indolo, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine entro cui sottoporre tale nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.
- (14) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
- (15) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
- (16) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

---

<sup>3</sup> *GUL 272 del 12.10.2013, pag. 44.*

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La nuova sostanza psicoattiva, il 5-(2-amminopropil)indolo, è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

*Articolo 2*

**La decisione 2013/496/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2013/496/UE.**

[...]\*[...]

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

\* [...].